

Regolamento della Commissione federale delle case da gioco

del 20 agosto 2018 (Stato 1° gennaio 2019)

Approvato dal Consiglio federale il 7 novembre 2018

La Commissione federale delle case da gioco,
visto l'articolo 95 della legge federale del 29 settembre 2017¹ sui giochi in denaro (LGD),
decreta:

Sezione 1: Oggetto e organizzazione

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le competenze della Commissione federale delle case da gioco (Commissione), del suo segretariato, nonché le competenze del suo presidente.

Art. 2 Commissione

¹ La Commissione si compone di:

- a. un presidente;
- b. un vicepresidente;
- c. tre o al massimo cinque altri membri.

² Può istituire comitati per l'esame preliminare e ricorrere a periti.

³ Ha sede a Berna.

Art. 3 Segretariato

Il segretariato si compone del direttore e dei collaboratori.

Sezione 2: Competenze

Art. 4 Compiti della Commissione

¹ La Commissione ha i seguenti compiti intransferibili:

- a. definisce le priorità della sua attività di sorveglianza e delle sue proprie attività;

RU 2018 5223

¹ RS 935.51

- b. riceve le richieste di concessione o d'estensione di concessione e adotta le proposte relative a tali richieste all'attenzione del Consiglio federale;
- c. adotta decisioni in merito alla revoca o alla sospensione della concessione;
- d. adotta proposte tendenti alla modifica di normative;
- e. decide in merito alle modifiche di ordinanze e regolamenti nel suo settore di competenza;
- f. decide in procedimenti penali amministrativi;
- g. adotta il rapporto annuale;
- h. assume il direttore del segretariato.

² Essa emana le altre decisioni importanti in rapporto con l'attuazione della legislazione sui giochi in denaro.

Art. 5 Partecipazione all'organo di coordinamento

La Commissione nomina i propri due rappresentanti nell'organo di coordinamento di cui all'articolo 113 LGD.

Art. 6 Urgenza

¹ Nei casi urgenti, il presidente rappresenta la Commissione.

² È fatta salva la competenza del segretariato nei casi urgenti sulla base della legislazione sui giochi in denaro (art. 104 cpv. 4 LGD).

Art. 7 Delega

¹ La Commissione può delegare la propria competenza al presidente, a un comitato o al segretariato anche per compiti diversi da quelli di cui all'articolo 4 capoverso 1.

² Per questo essa deve:

- a. emanare nell'ambito in questione le decisioni di principio o le regole necessarie; oppure
- b. descrivere chiaramente i singoli casi su cui occorre decidere.

³ La Commissione può avocare a sé in qualsiasi momento le competenze che ha delegato.

Art. 8 Compiti del presidente

¹ Il presidente rappresenta la Commissione nei confronti dell'esterno, se non ha delegato questo compito al direttore del segretariato.

² Assicura la sorveglianza del segretariato e informa la Commissione in caso di particolari accadimenti.

³ In caso di impedimento, il presidente incarica il vicepresidente di sostituirlo. In caso di impedimento di entrambi, il presidente incarica un altro membro della Commissione di sostituirlo.

Art. 9 Compiti del segretariato

- ¹ Il segretariato esercita la sorveglianza diretta sulle case da gioco e istruisce i casi penali.
- ² Decide sulle questioni di secondaria importanza o di natura tecnica.
- ³ Prepara le pratiche della Commissione, le sottopone proposte e ne esegue le decisioni.
- ⁴ Emanava decisioni nella misura in cui la Commissione ha operato una delega corrispondente.
- ⁵ Rappresenta la Commissione davanti alle autorità federali e cantonali. Sono fatte salve le decisioni della Commissione relative all'esercizio del diritto di ricorso ai sensi dell'articolo 98 lettera l LGD.

Art. 10 Compiti del direttore del segretariato

- ¹ Il direttore gestisce gli affari del segretariato ed è responsabile per l'attività dello stesso. Designa le persone con diritto di firma.
- ² Informa regolarmente la Commissione in merito all'attività svolta dal segretariato.
- ³ Assume i collaboratori del segretariato. Nomina il suo sostituto, previo consenso della Commissione.

Sezione 3: Sedute e procedura**Art. 11** Convocazione

- ¹ Il presidente convoca la Commissione secondo l'occorrenza.
- ² Convoca pure la Commissione quando uno dei suoi membri lo richiede. Quest'ultimo deve esporre i motivi della sua richiesta.
- ³ Le deliberazioni della Commissione non sono pubbliche.

Art. 12 Preparazione

- ¹ Per ogni seduta, il segretariato consegna un ordine del giorno scritto ai membri della Commissione.
- ² In casi urgenti la Commissione può anche adottare decisioni su questioni non iscritte all'ordine del giorno.

Art. 13 Adozione delle decisioni

- ¹ La Commissione delibera validamente al raggiungimento del quorum. Il quorum è raggiunto quando è presente almeno la metà dei membri della Commissione.
- ² Prende le decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo.

³ Se nessuno dei suoi membri richiede la convocazione di una seduta, può prendere le sue decisioni mediante circolazione degli atti o per telecomunicazione.

Art. 14 Verbale

¹ Il segretariato redige un verbale delle sedute.

² Il verbale contiene i nomi di chi ha preso parte alla seduta, il resoconto delle deliberazioni, le proposte presentate e le decisioni prese.

³ Il verbale, dopo l'approvazione da parte della Commissione, è firmato dal presidente e dalla persona incaricata di redigerlo.

Art. 15 Partecipazione del segretariato

¹ Il direttore del segretariato partecipa alle sedute della Commissione con voto consultivo.

² Gli altri collaboratori del segretariato possono assistere alle sedute in qualità di esperti.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 16 Diritto previgente: abrogazione

Il regolamento del 6 dicembre 2007² della Commissione federale delle case da gioco è abrogato.

Art. 17 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.

² [RU 2008 255]